

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Francesca - Presidente -

Dott. SESSA Renata - Consigliere -

Dott. TUDINO A. - rel. Consigliere -

Dott. MOROSINI Elisabetta - Consigliere -

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Z.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26 marzo 2018 della Corte d'appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandrina Tudino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, Avv. Daniele Toffanin.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 marzo 2018, la Corte d'appello di Venezia ha per quanto ancora di rilievo - in parziale riforma della decisione del Tribunale di Treviso in data 9 maggio 2017 - riqualificati i reati contestati sub a) secondo le originarie imputazioni di truffa, che il giudice di primo grado aveva, invece, ritenuto in parte integranti il diverso reato di appropriazione indebita dichiarato la prescrizione dei fatti commessi in danno delle persone offese B., Bo., Be., C., G., Go., Gu.Da., M., P., Po., R., Za. e Za.; ha emesso la medesima statuizione per i fatti sub g) consumati sino al 3 gennaio 2007 e per l'imputazione di cui al proc. riunito RGNR 2087/14, limitatamente ai reati commessi sino al 22 luglio 2008. Ha, invece, dichiarato la nullità della sentenza di primo grado in riferimento ai fatti consumati in danno delle persone offese Ma. e Sp. sub a), rideterminando la pena, principale ed accessoria, irrogata a Z.F. e revocando le statuizioni civili, confermando nel resto la sentenza del Tribunale.

2. I fatti riguardano la proposta di adesione ad un fondo d'investimento, per conto di Kuantiko Limited con sede in (OMISSIS) e sulla base di un accordo contrattuale asseritamente intercorso con la svizzera Blue Brain S.a., indicata

come titolare di un progetto di ricerca volto alla creazione computerizzata di un cervello umano, formulata dall'imputato ad una serie di investitori, di taluni dei quali il medesimo aveva già gestito i risparmi, mediante prospettazione di immediati e rilevanti rendimenti, con conseguente raccolta di ingenti somme di denaro, non confluite nell'investimento ed invece utilizzate dal medesimo imputato a fini personali.

Nel delineato contesto, all'imputato sono stati addebitati ulteriori reati di truffa aggravata (capi c), d), e g), di esercizio abusivo dell'attività finanziaria (capo b) e di dichiarazione infedele riguardo i redditi percepiti in conseguenza delle operazioni finanziarie ricostruite e sottratti all'imposizione tributaria.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, Avv. Daniele Toffanin, affidando le proprie censure a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'omesso avviso di deposito della sentenza, tardivamente effettuato il 25 giugno 2018, giorno successivo alla scadenza del termine riservato, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa e nullità o annullabilità della sentenza.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge in riferimento agli elementi costitutivi del reato di truffa, ritenuto sussistente dalla Corte territoriale, in linea con l'originaria contestazione, operando la riqualificazione del reato di appropriazione indebita, invece ritenuto in primo grado per le condotta contestate sino all'estate del 2008, ed in assenza degli elementi costitutivi di fattispecie.

La sentenza impugnata ha ricostruito un'ipotesi di truffa contrattuale, a consumazione istantanea, realizzatasi con la raccolta di considerevoli somme di denaro, destinate ad investimenti ed invece deviate da siffatta finalità, travisando il ruolo rivestito dallo Z. nella vicenda ed omettendo di considerare come le risorse erogate fossero dall'imputato consegnate a terzi, ai quali andava ricondotta l'esclusiva gestione delle medesime, con conseguente insussistenza di artifici e raggiri, in presenza di un investimento aleatorio, debitamente illustrato agli investitori sia in riferimento ai margini di rischio che alle ingenti remunerazioni. La Corte territoriale, così come il primo giudice, avrebbero, pertanto, trascurato di disaminare l'operazione finanziaria sottostante, la gestione della medesima da parte della società svizzera Kuantiko s.r.l. per mezzo dei propri funzionari e l'intermediazione svolta da un noto avvocato romano, senza considerare come lo stesso Z. sarebbe potuto rimanere vittima del sistema Blue Brain e senza valutare adeguatamente l'ammissione del predetto, fantomatico, avvocato di essersi personalmente finanziato con la provvista raccolta, successivamente restituita agli investitori. Donde l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato (artifici e raggiri; dolo iniziale

determinante; ingiusto profitto; danno patrimoniale). La attribuzione della natura di reato istantaneo, operata dalla Corte territoriale diversamente da quanto ritenuto in primo grado, pone, poi, la necessaria verifica delle norme civilistiche in tema di esecuzione del contratto; esecuzione rispetto alla quale lo Z. deve essere ritenuto estraneo, essendosi il medesimo limitato alla raccolta dei fondi destinati all'investimento ed al loro riversamento ai promotori ed amministratori del progetto, con conseguente responsabilità civile e annullamento della sentenza, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

Secondo il negozio stipulato dall'imputato con l'avv. Castelli D'Avolio e la successiva operazione di cessione del credito (per la quale il secondo avrebbe trattenuto per sé le "somme dagli interessi dovuti al buon esito dell'operazione", deve escludersi -ad avviso del ricorrente - la sussistenza del reato. Donde a questa Corte viene richiesto di dirimere "se esista, fra quelle illustrate ai capi d'imputazione, una reale ipotesi di reato supportata da corretto impianto probatorio o se, al contrario, sussista altra ipotesi di reato non ricompresa nei capi d'imputazione o non correttamente contestata o, infine, se l'ipotesi di reato non sussista e quindi la sentenza vada cassata senza rinvio sui capi di imputazione corrispondenti". 13411/2019.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce analoga censura in riferimento alle violazioni finanziarie sub e) ed f).

Premessa la ricostruzione teorica della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, avente natura di falso ideologico dichiarativo, e la diversa conformazione dei reati previsti e puniti dagli artt. 2 e 3 del medesimo D.Lgs., evidenzia il ricorrente come l'abrogazione dell'art. 7 e l'inserimento del comma 1-bis dell'art. 4 abbia circoscritto la fattispecie penalmente rilevante, escludendo idoneità decettiva alla violazione dei criteri di competenza, inerenza e indeducibilità ed elevando le soglie di punibilità. Nel quadro di riferimento così delineato, il ricorrente censura la valutazione, meramente induttiva, operata nelle conformi sentenze di merito riguardo l'entità delle componenti di reddito sottratte a tassazione, senza alcuna verifica contabile, con conseguente annullamento con rinvio per i necessari accertamenti.

2.4. Con il quarto motivo, si articola la stessa doglianza in relazione al capo b).

Declinati i diversi profili del promotore e del consulente finanziario e dei correlati obblighi strumentali di correttezza e trasparenza, come delineati dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni), il ricorrente rimarca il profilo dell'ingiusto profitto, ravvisato nel caso di specie in riferimento allo Z. e consistente nella percezione di indebite provvigioni, deducendo come siffatto elemento "avrebbe potuto costituire oggetto di ulteriore approfondimento difensivo", considerato che i contratti stipulati dagli investitori non sono stati

connotati da alcun vincolo sinallagmatico corrente tra l'imputato ed i contraenti e, pertanto, al beneficio patrimoniale realizzato dal medesimo non è conseguita necessariamente alcuna deminutio patrimonii in danno dei soggetti passivi. Il reato di abusivo esercizio dell'attività finanziaria postula, inoltre, lo svolgimento nei confronti del pubblico e l'esercizio delle attività previste dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106; attività, questa, necessariamente organizzata in modo professionale, mentre la sentenza impugnata "non pare abbia posto in luce che l'attività svolta dallo Z. fosse realizzata mediante una struttura organizzativa di carattere professionale", nè "rivolta ad una cerchia illimitata di persone", sostanziandosi il progetto Blue Brain attraverso tre soggetti estranei all'imputato, ai quali poteva attribuirsi semmai la qualifica di promotori, essendosi, invece, lo Z. limitato a svolgere mansioni di messo.

2.5. Con il quinto motivo, si deduce la prescrizione dei reati in danno di Ba.El. e Ma.Pa., indicata nella sentenza impugnata come maturata rispettivamente il 26 maggio 2018 ed il 27 luglio 2018, con conseguente incidenza della causa estintiva sulla determinazione della pena.

3. Con motivi nuovi trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata alla Cancelleria di questa Corte il 3 gennaio 2020, l'Avv. Daniele Toffanin articola ulteriori censure.

3.1. Con la prima e la seconda, reitera la deduzione di prescrizione già illustrata nel quarto motivo e ne estende la prospettazione anche ai reati contestati in danno di Ba.Gi. (termine indicato nel 2 maggio 2011), Ma.Pa. (15 marzo 2019), Gu.Ma. (4 dicembre 2018) ed Sp.An. (27 gennaio 2019).

3.2. Con la seconda, deduce l'estinzione della violazione sub e) (prescrizione indicata a fine giugno 2018), oltre a ribadire le argomentazioni già rassegnate nel terzo motivo.

3.3. Il terzo motivo nuovo, deduce vizio della motivazione in riferimento al reato di abusivo esercizio dell'attività finanziaria per non averne la Corte territoriale ritenuto l'assorbimento nei reati di truffa, ribadendo, tra l'altro, l'insussistenza del ruolo di promotore assegnato al ricorrente, prospettando la mancata applicazione della legislazione italiana alla società inglese Kuamtiko L.d.t. e deducendone, infine, la prescrizione in quanto "l'eventuale connotazione di pericolo a consumazione prolungata non abbia superato la data di settembre 2011".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1.Va, innanzitutto, rilevata l'inammissibilità dei motivi nuovi, trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata alla Cancelleria di questa Corte il 3 gennaio 2020.

1.2. In tema di presentazione dell'impugnazione, questa Corte si esprime, con orientamento ormai consolidato, nel senso che tanto il ricorso per cassazione, che i motivi nuovi sono inammissibili ove proposti mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 c.p.p., sono tassative ed inderogabili (Sez. 5, n. 12347 del 13/12/2017 - dep. 2018, Gallo, Rv. 272781, N. 18823 del 2016 Rv. 266931, N. 50932 del 2017 Rv. 272095, N. 55444 del 2017 Rv. 271677).

In particolare, la previsione dell'art. 64 disp. att. c.p.p., che consente il ricorso ai mezzi idonei di cui agli artt. 149 e 150 c.p.p., tra i quali la PEC, riguarda unicamente la comunicazione degli atti del giudice e non la trasmissione, a cura della cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui l'impugnazione è stata depositata, di un atto di parte, quale l'impugnazione (Sez. 6, n. 41283 del 11/09/2019, Di Nolfo, Rv. 277369).

1.2. Siffatta opzione ermeneutica si pone in linea di continuità con il principio per cui notificazioni, comunicazioni ed istanze delle parti private non possono essere effettuate attraverso la posta elettronica certificata (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019 - dep. 2020, Di Russo, Rv. 278127, N. 31314 del 2017 Rv. 270702, N. 18235 del 2015 Rv. 263189, N. 26877 del 2019 Rv. 276915, N. 7058 del 2014 Rv. 258443, N. 48911 del 2018 Rv. 274160), in ragione del tenore della norma di cui al D.L. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito con L. n. 221 del 2012, secondo cui "Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 2-bis e artt. 149 e 150 c.p.p. e art. 151 c.p.p., comma 2. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria".

Tale disposizione, riguardata alla luce della genesi e della complessiva disciplina della posta elettronica certificata, non consente altra lettura se non quella che il legislatore, nel processo penale, abbia inteso limitare l'uso del detto strumento di comunicazione alle sole cancellerie.

Ne discende l'inammissibilità dei motivi nuovi proposti dal ricorrente e trasmessi per mezzo di posta elettronica certificata il 3 gennaio 2020.

2. E' manifestamente infondata la censura svolta nel primo motivo di ricorso.

2.1. Il ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza, asseritamente intervenuto oltre il termine di novanta giorni stabilito in dispositivo,

omettendo di considerare come la motivazione della decisione impugnata sia stata depositata nel termine riservato il 25 giugno 2018, giorno di lunedì successivo al giorno festivo di scadenza del predetto termine.

Questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 2012, Rossi, Rv. 251494) ha, invero ribadito come la sentenza il cui termine di deposito venga a scadere in un giorno festivo si considera tempestivamente depositata nel giorno immediatamente successivo alla festività, con conseguente non necessità della notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito, che invece sono necessarie se il dispositivo abbia indicato un termine non rispettato (Sez. 4, n. 51325 del 09/10/2018, P., Rv. 274004, N. 8069 del 2012, N. 8069 del 2012).

2.2. Sotto altro profilo, il ricorrente formula un rilievo che - oltre ad essere manifestamente infondato - non è correlato con la lesione di alcuna prerogativa defensionale, in presenza di un ricorso tempestivamente depositato, con conseguente preclusione alla deducibilità della censura.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato.

3.1. Il ricorrente enuclea in astratto i tratti costitutivi della truffa, in forma contrattuale, senza trarne specifiche censure alla fattispecie ritenuta nel caso in disamina, sostanzialmente contestando il momento consumativo del reato e l'elemento intenzionale, omettendo di confrontarsi con l'ampia ed esaustiva argomentazione resa sul punto dalla sentenza impugnata che, riconducendo all'iniziale contestazione elevata a carico dell'imputato tutti i fatti accertati, ha enunciato plurimi e specifici indicatori della previa volontà di illecita locupletazione delle somme asseritamente destinate all'investimento, invece accreditate sui conti correnti dell'imputato, in epoca successiva all'acquisita consapevolezza dell'irrealizzabilità dell'originario progetto, e dal medesimo utilizzate per finalità diverse rispetto alle operazioni proposte alla clientela.

La sentenza impugnata ha, in particolare, indicato (ff. 28-32 sub a)-f)), con ricostruzione non contestata nel ricorso, gli elementi indiziari del dolo iniziale, anche in correlazione all'epoca delle proposte rispetto alla chiusura del conto corrente intestato alla società mandataria Kuantiko Ltd ed alla definitiva irrealizzabilità dell'investimento con Blu Brain Sa; la natura fraudolenta delle proposte, operate verso gli investitori mediante prospettazione di tassi di rendimento variabili e del tutto disancorati dall'ormai naufragato progetto iniziale, non mancando di rimarcare come l'effettiva esistenza della ricerca e la sua pubblicizzazione su fonti aperte della rete abbia costituito essa stessa modalità artificiosa, tale da indurre i clienti dello Z. a rimettere al medesimo le relative

somme o a destinare a siffatta, inesistente, finalità i crediti vantati verso quest'ultimo.

Ed a fronte del complesso ordito argomentativo, incesurabilmente intessuto nella sentenza impugnata, il ricorrente (ri)propone censure ampiamente disaminate, acriticamente attestate sulla invocata rilevanza civilistica della vicenda, peraltro limitata alla pretesa insussistenza di un dolo iniziale in virtù dei rapporti intercorsi con il C.D., profili invece ritenuti, nella sentenza impugnata, del tutto ininfluenti, ed anzi indicativi di un coinvolgimento del predetto teste.

Dal testo della sentenza impugnata, non è dato, pertanto, ravvisare alcuna omissione valutativa delle ragioni dell'impugnazione, nè alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

3.2. Nè sussiste il denunciato vizio di violazione della legge penale.

Nel ricondurre i fatti - gran parte dei quali dichiarati prescritti - alla originaria imputazione, senza alcun profilo di imprevedibilità (ex multis Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019 - dep.2020, Petittoni, Rv. 278093), la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per cui il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione - che segna il "dies a quo" della prescrizione - va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente (Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Giannelli, Rv. 269688 in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per cui si procede). Ha, pertanto, individuato il momento consumativo del reato nella percezione delle somme asseritamente destinate all'investimento e, invece, accreditate sui conti correnti dell'imputato e dagli stessi successivamente prelevati in quanto, già al momento della stipula dei contratti, seguita dalla consegna delle relative somme, l'imputato non aveva alcuna disponibilità dei prodotti finanziari offerti in vendita.

Il delitto di truffa commesso dall'intermediario finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da privati da investire in operazioni finanziarie ha, invero, natura di reato istantaneo e si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento quando le parti abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l'autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l'investimento, mentre va considerato a consumazione prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo (Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019 - dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814); donde, nel caso in esame, corretta s'appalesa la individuazione del momento consumativo, al quale

è stato, peraltro, correttamente riferito il dies a quo rilevante ai fini della prescrizione.

Quanto alla natura fraudolenta della proposta, ampiamente disaminata in atti ed esplicitata anche dall'indicazione di interessi ingiustificatamente diversificati, è stato, del pari, sottolineato il silenzio su circostanze determinanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, che integra l'elemento del raggio, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463), in un contesto di plurimi indicatori del dolo iniziale - elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato - che, influenzando sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708).

A siffatta ricostruzione, il ricorrente oppone generiche rivendicazioni di irrilevanza penale del fatto o di mancanza del profitto, oltre al ruolo svolto nella vicenda dal teste C.D.; questioni tutte disaminate dal giudice d'appello con insindacabile correttezza in diritto, formulando eccentriche richieste di annullamento con rinvio al giudice civile e ponendo la censura, anche sotto tale profilo, nell'alveo dell'inammissibilità.

3.3. E', del pari, generica e, comunque, manifestamente infondata la questione di giurisdizione prospettata dal ricorrente, anche nella discussione orale, alla stregua dell'utilizzazione di un conto estero da parte dell'imputato per l'accreditamento di parte delle somme ricevute.

Da un lato, il ricorrente omette, invero, di specificare mediante quali strumenti di pagamento siano state perfezionate le operazioni finanziarie per le quali è intervenuta sentenza di condanna; deduzione essenziale, in quanto il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo e la "locupletatio" dell'agente, con conseguente necessità di verificare se alla prima sia seguita illico et immediate l'illecito arricchimento in ragione delle particolari modalità di negoziazione di taluni mezzi di pagamento, per cui una volta realizzata la disposizione il destinatario acquisisce in modo certo il relativo diritto, mentre la successiva monetizzazione è mera modalità esecutiva dell'illecito truffaldino (V. Sez. 2, n. 14317 del 06/02/2018, Pilato, Rv. 272515), o se, invece, gli atti dispositivi siano avvenuti a mezzo assegni, con conseguente consumazione nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, dove avviene l'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta (Sez. 2, n. 31652 del 28/04/2017, Sanfilippo, Rv. 270606).

A tanto aggiungasi come ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell'iter criminoso, purchè concreto e specifico (Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, Gierini, Rv. 272220), e che il conto estero di Kuantiko - utilizzato solo in parte per la raccolta di indistinte somme - fosse stato estinto sin dal 2009, mentre le imputazioni per cui si procede si collocano nell'anno 2010, come risulta dalla sentenza impugnata.

Donde la manifesta infondatezza anche della proposta questione di giurisdizione.

4. Il terzo motivo è, del pari, inammissibile per genericità.

4.1. Oltre a formulare la censura anche in relazione al capo f) - per il quale l'imputato è stato assolto in primo grado - il ricorrente lamenta la mancata verifica della soglia di imposta evasa, formulando rilievi del tutto astrattizzanti che non si confrontano con la rigorosa ricostruzione operata nell'avversata sentenza in ordine al metodo ed al criterio utilizzati per la determinazione della rilevanza penale del fatto.

4.2. Con orientamento consolidato, questa Corte ha affermato come, in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, debba effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Holz, Rv. 275856, N. 37094 del 2015 Rv. 265160), delineando uno specifico onere di contestazione e allegazione, nella specie in toto eluso, con conseguente sostanziale rinuncia a contrastare le argomentazioni della Corte territoriale.

Donde l'aspecificità della relativa censura.

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

5.1. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il ricorrente ripropone censure inerenti il reato di truffa, mentre contesta la ricorrenza dei requisiti postulati dalla norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132 in riferimento alle caratteristiche della proposta di finanziamento, seguita dalla raccolta delle relative risorse.

Nella delineata prospettiva, mette conto rilevare come il reato di abusiva attività finanziaria punisce "chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 107 o dell'iscrizione di cui all'art. 111 ovvero dell'art. 112".

I due requisiti richiesti dalla fattispecie incriminatrice, pertanto, concernono lo svolgimento dell'attività nei confronti del pubblico e l'esercizio delle attività finanziarie previste dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106, che, a sua volta, subordina all'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari "l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma"; il successivo art. 106, comma 3, peraltro, rinvia all'apporto tecnico di un decreto ministeriale l'individuazione del contenuto delle attività di concessione di finanziamenti riservate agli iscritti all'albo, e dei requisiti di pubblicità dell'attività ("Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico").

Al riguardo, l'integrazione della norma penale in bianco, mediante definizione delle "attività di finanziamento" riservate, è stata dapprima disposta dal D.M. n. 6 luglio 1994, art. 2, secondo cui "Per attività di finanziamento sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività ricomprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di (...) f) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito. Fanno eccezione le fideiussioni e altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari".

Successivamente, il D.M. 17 febbraio 2009, n. 29, che ha abrogato il D.M. del 1994 (art. 24, comma 1, lett. a), ha disciplinato i due requisiti dell'attività finanziaria riservata; l'art. 3, invero, definisce le "attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma": "Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: (...) O rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari"; l'art. 9 definisce, invece, l'"esercizio di attività nei confronti del pubblico", disponendo, al comma 1, che "le attività indicate negli artt. 3, 4 e 5 sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità".

5.2. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, emerge all'evidenza come la proposta di partecipazione ad un progetto finanziario rientri senz'altro tra le attività finanziarie riservate, per lo svolgimento delle quali, ai sensi del D.Lgs. n.

385 del 1993, art. 106 e del D.M. n. 17 febbraio 2009, n. 29, art. 3, è necessaria l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari.

In tal senso, del resto, si è costantemente pronunciata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria la conclusione di contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari per conto dei clienti sottoscrittori, percependo le somme destinate a tali fini, dovendosi intendere per investimento di natura finanziaria ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale. Nè rileva, a tal fine, l'effettivo impiego di quanto versato dal cliente nello strumento finanziario prospettato dal promotore abusivo che costituisce un post factum estraneo alla struttura del reato in questione (Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, Lande, Rv. 264916, N. 22597 del 2012 Rv. 252958).

Affinchè possa configurarsi il reato di abusiva attività finanziaria di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 132 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è indispensabile che l'agente ponga in essere una delle condotte indicate dall'art. 106 del medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi, tutte meglio specificate nel D.M. Tes. 6 luglio 1994) inserendosi abusivamente nel libero mercato (così sottraendosi ai controlli di affidabilità e stabilità) ed operando indiscriminatamente fra il pubblico. Ciò comporta che è necessario che la predetta attività sia professionalmente organizzata con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente vasto e realizzandosi così quella latitudine di gestione tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico e ricondurla, quindi, nell'ambito di operatività della legge bancaria (ex multis Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016 - dep. 2017, Kienesberger, Rv. 269616; Sez. 2, n. 5285 del 02/10/1997, dep. 1998, Nasso, Rv. 209597).

5.3. Quanto al requisito dell'esercizio dell'attività nei confronti del pubblico, va osservato che la censura proposta dal ricorrente è manifestamente infondata, oltre che inammissibile, nella parte in cui propone una lettura alternativa del compendio probatorio.

La destinazione al pubblico dell'attività finanziaria, infatti, ricorre allorché l'attività, anche se in concreto destinata ad una cerchia ristretta di persone, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti. In tal senso, la giurisprudenza di questa Corte è pacifica: commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 132, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo D.Lgs.

inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purchè l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato (Sez. 5, n. 21927 del 17/04/2018, Gigantini, Rv. 273017, Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, Di Silvio, Rv. 266164; Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257337); integra il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria previsto dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132 lo svolgimento verso una platea indeterminata di soggetti dell'attività di finanziamento, attraverso la monetizzazione di titoli di credito (Sez. 6, n. 36759 del 20/06/2012, Caforio, Rv. 253469); ai fini dell'integrazione del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132) è necessario che l'attività di erogazione di prestiti e finanziamenti sia svolta nei confronti del pubblico, da intendersi, in senso non quantitativo, ma qualitativo come rivolta ad un numero non determinato di soggetti (Sez. 5, n. 2404 del 16/09/2009, dep. 2010, Sganga, Rv. 245832); ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 132 del T.U. bancario emanato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, è qualificabile come abusivo esercizio di un'attività finanziaria anche la condotta posta in essere da un soggetto il quale abitualmente eroghi ad un numero indeterminato di persone (nella specie, clienti di un supermercato gestito dalla moglie) somme di danaro a fronte della cessione di assegni e cambiali (Sez. 5, n. 10189 del 06/02/2007, Montessoro, Rv. 235846).

5.4. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che l'attività di intermediazione finanziaria svolta dallo Z., in epoca successiva alla sua radiazione dall'albo dei mediatori finanziari, è stata realizzata utilizzando la rete professionale già svolta in regime di autorizzazione, poi revocata, e nei riguardi di un numero indeterminato di investitori, e dunque attraverso una struttura organizzativa di carattere professionale e rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di risparmiatori. In particolare, sotto il profilo dell'organizzazione, quale carattere della professionalità, la sentenza impugnata ha evidenziato come le proposte di adesione venissero trattate dall'imputato proprio grazie ai pregressi rapporti e servendosi delle dotazioni strumentali e finanziarie degli uffici.

Sotto il profilo della destinazione al pubblico dell'attività, la sentenza impugnata ha, altresì, rilevato che la proposta di adesione al fondo di investimento era destinata ad un numero indeterminato di potenziali investitori, mentre l'effettiva stipula dei relativi contratti da parte di un numero considerevole di privati è descritto nella medesima rubrica.

Ne deriva la manifesta infondatezza della proposta censura.

5.5. Va, infine, rilevato - in tal senso dovendo interpretarsi la generica sovrapposizione dei temi introdotta nel ricorso - come il reato di esercizio

abusivo di intermediazione finanziaria concorra, nel caso in esame, con quello di truffa, essendo diversi i beni giuridici da essi tutelati, in quanto il primo, diversamente dal secondo, è reato di pericolo il cui bene protetto è il corretto svolgimento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari per il tramite di operatori abilitati (Sez. 2, n. 42085 del 09/11/2010, Allegri, Rv. 248510).

Il quarto motivo è, pertanto, inammissibile.

6. La prospettazione di prescrizione contenuta nel quinto motivo è manifestamente infondata.

Invero, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e art. 609 c.p.p., comma 2, l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata nè eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - deo. 2016, Ricci, Rv. 266818), nè la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, in quanto l'art. 129 c.p.p. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020